



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI **LOMBARDIA**

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5178/2016

UDIENZA DEL

10/07/2017 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FUCCI	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CALA'	ROSARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 5178/2016
depositato il 01/09/2016

- avverso la sentenza n. 990/2016 Sez:21 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO

contro:
COSTA GIUSEPPE GIOVANNI AN
VIA GIUBA 23 20132 MILANO

difeso da:
MONTECAMOZZO LUCIA E PERITI CRISTINA
C/O STUDIO FANTOZZI-ASSOCIATI
VIA PRIVATA MARIA TERESA 11 20100 MILANO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B05996/2014 IRPEF-ADD.REG. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B05996/2014 IRPEF-ADD.COM. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013B05996/2014 IRPEF-ALTRO 2009

N°

3327/2017

PRONUNCIATA IL:
10 luglio 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
24 luglio 2017

Il Segretario
Agostino Palumbo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 990 del 29/01/16, depositata il giorno 03/02/16, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 21, accoglieva il ricorso avanzato dal sig. Giuseppe Giovanni Angelo Costa avverso l'avviso di accertamento n. T9D013B05996/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate per Irpef e altro anno 2009, ponendo le spese di lite del grado a carico dell'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano II, con atto spedito con raccomandata del 03/08/2016, consegnata il 04/08/16 e depositato il giorno 01/09/16, proponeva appello (RGA n. 5178/2016) chiedendo la riforma della sentenza sopra menzionata per i motivi ivi esposti, con richiesta di confermare la fondatezza dell'accertamento impugnato ad esclusione dell'importo di Euro 14.911,46 già tassato in capo alla società Agape Srl, con vittoria delle spese di lite.

Il sig. Giuseppe Giovanni Angelo Costa si è costituito con atto di controdeduzioni depositato il 19/10/2016, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza sopra menzionata; in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento del gravame, chiedeva di annullare le sanzioni ex art. 5 D. Lgs n. 472/97 e, in estremo subordino, di rideterminarle nella misura oggi vigente ex art. 15 D. Lgs n. 158/2015; con vittoria di spese.

Il contribuente in data 14/06/17 ha depositato documentazione a sua difesa e in data 27/06/17 ha depositato una memoria.

La controversia, esauriti gli incumbenti di legge, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ufficio parte appellante deduce che ingiustamente è stato accolto il ricorso della contribuente avverso le riprese di Euro 28.750,00 per redditi di capitale e di Euro 8.700,00 per redditi diversi contenute nell'accertamento di cui in narrativa.

Deduce al riguardo la parte appellante che la sentenza della CTP è censurabile perché ha ingiustamente ritenuto che non è stato distribuito alcun dividendo al contribuente nell'anno 2009 dalla Srl Agape; che, invero, vi sono numerosi elementi agli atti che confermano la ritenuta distribuzione di dividendi occulti da parte della predetta Srl che è pacificamente a ristretta a base sociale; che, d'altra parte, trattandosi di utili extracontabili è evidente che non si possa riscontrare un provvedimento ufficiale di distribuzione di utili; che, quindi, correttamente è stata attribuita al contribuente una quota di utili (pari ad Euro 28.750,00) corrispondente alla sua quota di partecipazione alla Srl, tenuto anche conto del fatto che la CTP di Milano con sentenza n. 7300/17/2015 ha confermato l'accertamento in capo alla società Agape; che, inoltre, deve essere confermata anche la riprese di Euro 8.700,00 per entrate non giustificate ingiustamente annullata dalla Ctp con l'erronea motivazione che l'Ufficio non avrebbe motivato l'origine di questo importo; che, infatti, come indicato nell'accertamento, sul conto corrente del contribuente presso Banca Intesa "sono state riscontrate entrate non giustificate determinate in modo analitico (contanti) per Euro 8.700,00", con conseguente operatività della presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73; che, quindi, per i motivi che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la legittimità e fondatezza dell'accertamento impugnato per le riprese sopra menzionate (ad esclusione quindi della riprese relativa all'importo di Euro 14.911,46 per reddito da lavoro dipendente, già tassato in capo alla società Agape Srl), con vittoria delle spese di lite.

Osserva questa CTR che l'appello è fondato solo in relazione alla ripresa di Euro 8.700,00 per redditi (diversi o comunque) rilevanti ai fini Irpef, con conseguente necessità per l'Agenzia di rideterminare la relativa sanzione sussistendone i presupposti di legge (in particolare il requisito della colpevolezza del contribuente), mentre deve essere respinto perché infondato per quanto concerne la ripresa di Euro 28.750,00 per redditi di capitale, fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza della CTP in relazione all'annullamento della ripresa di Euro 14.911,46 non oggetto di contestazione in questa sede.

Osserva, in particolare, la CTR che per l'operatività della presunzione di distribuzione di utili occulti da parte di una Srl a ristretta base sociale (come la società Agape che ha solo due soci) è necessario che l'accertamento a carico della società di capitali sia divenuto definitivo; che, invece, come si evince dagli atti (vedi sul punto anche quanto dichiarato dal contribuente a pag. 15 del suo atto di controdeduzioni, senza alcuna contestazione proveniente da controparte) la citata sentenza n. 7300/17/2015 della CTP di Milano è stata impugnata e, quindi, non è ancora passata in giudicato; che, quindi, manca allo stato il presupposto necessario per ritenere sussistente la dedotta distribuzione di utili occulti da parte della Srl Agape, con conseguente rigetto dell'appello dell'Ufficio sul punto senza necessità di esaminare le altre deduzioni formulate sia dall'Agenzia che dal contribuente sul merito della ripresa; che, invece, è fondata l'impugnazione dell'Ufficio in relazione alla ripresa relativa all'importo di Euro 8.700,00 costituito da versamenti in contanti operati dal contribuente sul suo conto corrente presso Banca Intesa; che, invero, il sig. Costa non ha contestato l'esistenza di questi versamenti specificamente indicati nella CTU richiamata nell'avviso di accertamento e confermati anche nella sentenza di separazione versata in atti (vedi sul punto la documentazione prodotta in allegato all'atto d'appello); che,

quindi, deve operare al riguardo la presunzione di cui all'art. 32 del DPR 600/73 in quanto, trattandosi di versamenti in contanti rimasti privi di qualsiasi giustificazione, deve ritenersi che rappresentino un reddito non dichiarato rilevante ai fini Irpef (vedi sul punto, anche Cass. Trib sent. n. 15018/2017, n. 15565/17 e n. 16077/17).

In definitiva deve essere accolto in parte l'appello dell'Ufficio e in corrispondente riforma della sentenza impugnata, che si conferma nel resto, deve essere confermata la ripresa di Euro 8.700,00 per redditi diversi o comunque rilevanti ai fini Irpef, mandando all'Ufficio per la conseguente rideterminazione nella misura minima della relativa sanzione (essendo evidente la colpevolezza del contribuente in relazione ai versamenti in conto corrente rimasti ingiustificati) anche alla luce della sopravvenuta normativa di cui al D. Lgs. n. 158/2015.

Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza e anche della peculiare natura della controversia.

P.Q.M.

Accoglie in parte l'appello dell'Ufficio e in corrispondente riforma della sentenza impugnata, che rimane ferma nel resto, conferma la ripresa di Euro 8.700,00, mandando all'Ufficio per la rideterminazione della relativa sanzione nella misura minima. Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Milano, 10/07/2017
IL RELATORE
dr. Sergio Fucci



IL PRESIDENTE
dr. Salvatore Labruna

